

# *Le risposte delle istituzioni nazionali ed internazionali: EUTR e FLEGT.*



Corpo Forestale dello Stato  
*Ispettorato generale*  
*Servizio II-Divisione 5<sup>a</sup>*

**v.q.a.f. dr.ssa Elisabetta Morgante**



# CONTENUTI DELLA PRESENTAZIONE

1. Deforestazione e *“illegal logging”*
2. Contrasto al commercio di legno illegale (normativa nazionale e comunitaria)
3. Attuazione dei regolamenti EUTR e FLEGT
4. 1<sup>a</sup> campagna italiana di controlli sull'EUTR





# ILLEGAL LOGGING

I tagli illegali, **effettuati in violazione delle leggi vigenti nei paesi di raccolta**, hanno un impatto negativo sulle risorse forestali e sulle popolazioni locali.

Le ripercussioni sono sempre di natura:


- Economica (perdita di proventi e potenziali introiti legittimi)
- Ambientale (deforestazione, perdita di biodiversità, cambiamenti climatici)
- Sociale (conflitti sull'uso delle terre, perdita di potere delle comunità locali)





## Black wood dependency

Main bilateral flows of illegal timber



Sources: WWF-Australia; Globaltimber.co.uk, Estimates of the percentage of "illegal timber" in the imports of wood-based products from selected countries, 2007.



# ILLEGAL LOGGING

UNEP (Programma ONU per l'ambiente) e INTERPOL ritengono che la quota di legname illegale immesso annualmente sul mercato globale oscilla tra il **15** e il **30%**. Le più minacciate sono le foreste tropicali situate nel bacino dell'Amazzonia, in Africa centrale e Sud Est Asiatico, dove il legno prodotto illegalmente rappresenta anche il **90%** del totale.

**15 miliardi \$ all'anno** finiscono nelle tasche della criminalità organizzata secondo la Banca mondiale.

"Follow the money to catch illegal loggers: World Bank," Reuters, March 20, 2012.

**30 miliardi \$** soltanto **nel 2012** secondo l'INTERPOL.

"Interpol clamps down on illegal logging" BBC News, September 10, 2012.



*Law Enforcement Assistance for Forests* è un progetto curato da INTERPOL (*Environmental Crime Programme*) e UNEP con il supporto finanziario della Norvegia



# ILLEGAL LOGGING IN ITALIA?



Nel 2012 il Corpo Forestale dello Stato ha rilevato più di *800 illeciti penali* (che hanno portato all'effettuazione di circa *20 arresti*) e 4.000 illeciti amministrativi a fronte di circa 40.000 controlli effettuati.

I tagli abusivi e i furti di legname si registrano con particolare incidenza nel centro-sud della penisola, nei parchi nazionali e nelle proprietà demaniali.



**FLEGT**

FOREST LAW ENFORCEMENT  
GOVERNANCE AND TRADE

Conferenza FLEG

Asia Orientale

*Bali*

Conferenza FLEG

Europa e Nord Asia

*S. Pietroburgo*

Conferenza FLEG

Africa - *Yaoundé*

## CRONISTORIA

G8 - azione  
contro il taglio  
illegale  
delle foreste

Piano  
d'Azione  
FLEGT

Reg. FLEGT  
2173/2005

Reg.  
1024/2008

Regolamento  
Legno (EUTR)  
Reg.  
995/2010

3 marzo  
attuazione  
EUTR

1998-2000

2001-02

2003-04

2005

2006-07

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Inizio  
negoziati  
VPA  
Indonesia

1° VPA  
con il  
Ghana


6 VPA  
conclusi

6 VPA in fase di  
negoiazione



# FLEGT

## FOREST LAW, ENFORCEMENT, GOVERNANCE AND TRADE



Il **FLEGT** è la prima risposta concreta dell'UE al problema mondiale dell'illegal logging e del commercio dei prodotti legnosi da esso derivati. Mira alla promozione di strumenti e **accordi** per la gestione responsabile delle foreste mondiali.

Il **Piano d'Azione FLEGT** è stato adottato nel maggio 2003 e prevede le seguenti misure:

1. Sostegno ai paesi produttori
2. Promozione del commercio di legname legale
3. Promozione delle politiche di acquisti pubblici verdi
4. Sostegno alle iniziative del settore privato
5. Garanzie di finanziamento
6. Adozione e uso di strumenti legislativi appropriati
7. Contrasto alla deforestazione





# Accordi Volontari di Partenariato (VPA)

**6 VPA ultimati:**

Indonesia

Camerun

Repubblica Centrafricana

Ghana

Liberia

**6 negoziazioni in corso:**

Gabon


Repub. Dem. del Congo

Guyana

Honduras

Malesia

Vietnam



**13 paesi in fase di pre-negoziazione**

**Centro e Sud America:** Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Perù

**Asia e Oceania:** Cambogia, Laos, Myanmar, Papua New Guinea, le isole Salomone e Tailandia


**Africa:** Costa d'Avorio, Sierra Leone

# SISTEMA DI LICENZE FLEGT



A norma del regolamento (CE) n. 2173/2005, **i paesi VPA** possono esportare nel territorio **UE** soltanto partite di legno e prodotti derivati (elenco allegato al regolamento) dotate di **licenza FLEGT**.

Si considerano **legali** i prodotti conformi a tutte le disposizioni giuridiche e normative in vigore nel paese di origine relative alla gestione forestale.







# REGOLAMENTO LEGNO

**L'EUTR - Reg. CE 995/2010 entrato in fase di attuazione il 3 marzo 2013**

- rappresenta il complemento ideale al FLEGT
- riguarda il commercio di legno e prodotti derivati provenienti da qualsiasi parte del mondo **(territorio UE e nazionale compreso)**.





# FINALITÀ DI BASE DEL REGOLAMENTO LEGNO

- vietare l'immissione sul mercato UE di legname illegale e di prodotti da esso derivati
- obbligare gli operatori che immettono tali merci per la prima volta sul mercato UE ad osservare la “**dovuta diligenza**”, adottando misure per la verifica della legalità
- obbligare i commercianti alla tenuta di un registro con il nome dei fornitori e dei clienti per garantire la tracciabilità dei prodotti





# EUTR E PRODOTTI DERIVATI DAL LEGNO



**Tutti i prodotti inclusi nell'allegato del Regolamento (codici Nomenclatura Combinata dei capitoli 44, 47, 48, 94) indipendentemente dalla provenienza (extra o intra UE).**

Il legname provvisto di licenza [FLEGT](#) o certificato [CITES](#) è considerato legale di per sé e quindi conforme all'EUTR.





# SOGGETTI FONDAMENTALI DELLA *TIMBER REGULATION*

- Operatore
- Commerciante
- Autorità competente
- Organismo di controllo







# OPERATORE O COMMERCIANTE?

## OPERATORE

E' il soggetto che immette per la 1^ volta sul mercato UE legno o prodotti derivati

### **Deve:**

- esercitare la **dovuta diligenza**
- ridurre al minimo il rischio di commercializzare prodotti d'origine illegale

## COMMERCIANTE

Acquista o vende, legno o prodotti derivati già immessi sul mercato UE

### **Deve:**

- Assicurare la **tracciabilità** conservando, per almeno cinque anni, informazioni di base inerenti fornitori e clienti (esclusi quelli finali, ad es. acquirenti al dettaglio)





# LA “DOVUTA DILIGENZA”

Art.6 – Reg.(UE) 995/2010

Consiste nell'applicazione di misure e procedure miranti a **minimizzare il rischio** di immissione sul mercato UE di legname illegale e/o prodotti da esso derivati.



Il sistema di dovuta diligenza può essere elaborato dall'operatore stesso o da un Organismo di Controllo di sua scelta, debitamente accreditato dalla CE.





# Componenti del sistema di dovuta diligenza

## INFORMAZIONE

- Descrizione commerciale
- Paese di raccolta
- Regione sub-nazionale
- Concessione di taglio
- Specie
- Quantità
- Fornitore
- Commerciante
- Conformità con la legislazione applicabile (vigente nel paese di raccolta)

## VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Criteri)

- Garanzia del rispetto della legislazione (FLEGT, CITES, certificazione forestale)
- Prevalenza di produzione illegale per alcune specie e alcune aree geografiche
- Sanzioni ONU/UE e conflitti armati
- Complessità della catena di approvvigionamento

**RISCHIO TRASCURABILE**

**IMMISSIONE OK**

## ATTENUAZIONE DEL RISCHIO

- Mediante procedure adeguate e proporzionate :
- informazione supplementare
  - documentazione supplementare
  - verifica da parte di terzi

**RISCHIO TRASCURABILE**

**IMMISSIONE OK**





# AUTORITA' COMPETENTE (AC)

E' l'Amministrazione pubblica designata da ciascuno Stato membro per applicare e verificare il rispetto dell'**EUTR**.

- Controlla operatori (commercianti) ed organismi di controllo
- mantiene i registri dei controlli effettuati (per almeno 5 anni)
- collabora con le AA CC degli altri Stati membri
- mantiene i rapporti con la CE a cui invia una relazione biennale sullo stato dell'applicazione del regolamento.

**L'AC italiana è il MiPAAF**

**La ripartizione interna delle competenze è definita dal DM del 27/12/2012**

<http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6040>







# ORGANISMI DI CONTROLLO (OC)

Sono entità legali private o pubbliche che offrono assistenza agli operatori che non intendono elaborare un sistema di dovuta diligenza in proprio.

Gli OO CC sono tenuti a:

- sviluppare, mantenere e valutare periodicamente un sistema funzionale di dovuta diligenza
- garantire agli operatori il diritto di utilizzarlo
- verificarne il corretto utilizzo da parte degli operatori
- intervenire in caso di inadempienza degli operatori





# RICONOSCIMENTO DEGLI OO.CC.

Il [Reg. UE 363/2012](#) stabilisce le procedure per il riconoscimento e la revoca degli organismi di controllo.

Finora la CE ha ricevuto circa 30 candidature ed ha proceduto ad oggi all'accreditamento di **undici** enti che hanno rispettivamente richiesto di operare in tutta l'Unione (come [NEPCon](#), [ControlUnion](#) e [Bureaux Veritas](#)) o soltanto in Italia ([conlegno](#) e [Icila](#)).







# ACCERTAMENTO DELLA DUE DILIGENCE







# ACCERTAMENTO DELLA DUE DILIGENCE

**I controlli EUTR devono prevedere:**

- l'esame del sistema di dovuta diligenza, comprese le procedure di valutazione e di attenuazione del rischio
- l'esame della documentazione e dei registri atti a dimostrare il corretto funzionamento del sistema e delle procedure
- controlli a campione, comprese verifiche in loco





# ACCERTAMENTO DELLA DUE DILIGENCE

Controllo degli operatori - Art. 10 – Reg.(UE) 995/2010

I controlli sono effettuati  
in base a un programma soggetto a revisioni periodiche  
secondo un approccio basato sul rischio.

Possono inoltre essere effettuati allorché un'autorità  
competente è in possesso di informazioni pertinenti, **anche  
sulla base di indicazioni comprovate fornite da terzi**  
(**“substantiated concerns”**), relative all'osservanza del  
regolamento da parte di un operatore.



# ACCERTAMENTO DELLA DUE DILIGENCE

Art.10 – Reg.(UE) 995/2010

Le autorità competenti  
possono rilasciare una comunicazione concernente gli  
interventi correttivi che l'operatore dovrà compiere

Inoltre, a seconda della natura della carenza riscontrata, si  
possono adottare misure provvisorie immediate, tra cui:

- a) il sequestro del legno e dei prodotti da esso derivati;
- b) il divieto di commercializzazione del legno e dei prodotti da  
esso derivati.







# SANZIONI

I regolamenti prevedono le seguenti misure sanzionatorie generali:

1. **sanzioni pecuniarie** commisurate al danno ambientale, al valore delle merci, alle perdite fiscali ed al danno economico derivante dalla violazione
2. **confisca** del legno o dei prodotti derivati
3. immediata **sospensione dell'autorizzazione** ad esercitare l'attività commerciale

Ogni Stato membro definisce il proprio regime sanzionatorio






# L'ATTUAZIONE IN ITALIA

- **Normativa quadro** di attuazione nazionale FLEGT e EUTR
- Legge di delegazione europea 2013 del 9 *luglio*
- Decreto legislativo n.178 recante “***Attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati***” (30 ottobre 2014-G.U. n.286 10.12.2014)





# STRUTTURA OPERATIVA DELL'AC ITALIANA





# L'ATTUAZIONE IN ITALIA

D.Lgs. 178/2014

- Art.1 *Definizioni*
- Art.2 *Autorità competente*
- Art.3 *Disposizioni sul sistema di licenze FLEGT*
- Art.4 *Registro degli operatori*
- Art.5 *Consulta FLEGT e Timber Regulation*
- Art.6 *Sanzioni*
- Art.7 *Disposizioni finanziarie*







# L'ATTUAZIONE IN ITALIA

D.Lgs. 178/2014

## Registro degli operatori

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

***sono individuati i requisiti per l'iscrizione al registro, le modalità di gestione, il corrispettivo dovuto per l'iscrizione al medesimo e le relative modalità di versamento.***





# L'ATTUAZIONE IN ITALIA

## D.Lgs. 178/2014

***Il Decreto legislativo prevede inoltre  
l'individuazione (appositi decreti del Mipaaf) di:***

**Tariffa FLEGT:** *oneri relativi alle procedure di controllo per ogni carico di legno e prodotti derivati a cui si applica il sistema di licenze FLEGT*

**Confisca:** *criteri per disporre conservazione (fini didattico -scientifici) o distruzione o vendita (asta pubblica) del legno o prodotti derivati confiscati*

***(decreto del MATT)***

**Consulta FLEGT-EUTR:** *favorire il coinvolgimento dei portatori di interessi pubblici e collettivi nelle attività di attuazione dei regolamenti. Supporto all'AC esprimendo pareri non vincolanti*







# SANZIONI

**D.lgs. 178/2014- art.6**

CHI	VIOLAZIONE	SANZIONE
1. Importatore per immissione in libera pratica	Assenza di licenza FLEGT dai paesi con VPA – <i>art.6 c.1</i>	Ammenda da <b>2 mila a 50 mila Euro</b> o Arresto da 1 mese a 1 anno + confisca
2. Operatore	Immissione per la prima volta sul mercato in violazione della legislazione del paese di produzione – <i>art.6 c.2</i>	Ammenda da <b>2 mila a 50 mila Euro</b> o Arresto da 1 mese a 1 anno + confisca
3. Operatore	Aggravante dei pti 1 e 2, se dal fatto deriva un danno di particolare gravità per l'ambiente - <i>art.6 c.3</i>	Arresto+Ammenda
4. Operatore	non dimostra di avere <b>posto in essere e mantenuto le misure e le procedure del sistema di dovuta diligenza</b> di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 995/2010 – <i>art.6 c.4</i>	Amministrativa pecuniaria da <b>50 a 5 mila Euro ogni 100 kg di merce</b> con un <b>min di 300 euro</b> ed un <b>max di 1 milione di euro</b>



# SANZIONI

## D.lgs. - art.6

CHI	VIOLAZIONE	SANZIONE
5. Operatore	Non tiene o non conserva per <b><i>cinque anni o non mette a disposizione i registri</i></b> di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione del 6 luglio 2012 – <i>art.6 c.5</i>	Amministrativa pecuniaria <b>da 1.500 euro a 15 mila euro</b>
6. Commerciante	Non conservare per almeno 5 anni nominativi e indirizzi di venditori ed acquirenti – <i>art.6 c.6</i>	Amministrativa pecuniaria <b>da 1.500 euro a 15 mila euro</b>
7. Operatore	Omessa iscrizione al Registro degli operatori - <i>art.6 c.7</i>	Amministrativa pecuniaria <b>da 500 euro a 1.200 euro</b>







# SANZIONI

D.lgs. - art.6

Per il legno e i prodotti da esso derivati, oggetto del provvedimento di confisca, viene disposta la ***conservazione a fini didattici o scientifici o la distruzione o la vendita mediante asta pubblica,***

secondo i criteri individuati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.





## L'ATTUAZIONE NELL'UE

**Tutti** gli Stati membri hanno designato la propria **AC**

### ***24 Stati membri***

hanno già approvato una norma nazionale per l'attuazione dell'EUTR.

**Gli altri 4 (Grecia, Romania, Spagna, Ungheria)** non sono ancora pronti ad operare ed effettuare i controlli previsti.

**11** Organismi di controllo riconosciuti, di cui due operanti soltanto in Italia.





# L'ATTUAZIONE NELLA UE

## ***Verifica delle licenze FLEGT:***

Al momento non è chiaro quando questa attività inizierà realmente (inizio 2016?). Sicuramente in concomitanza dell'ancora imprevedibile momento in cui Ghana o Indonesia invieranno carichi di legname corredati da licenza FLEGT,

# L'ATTUAZIONE NELLA UE

**L'EUTR è uno strumento che necessita di:**

***Armonizzazione - rischio di deformare il mercato*** (penalizzando impropriamente gli operatori della filiera del legno e della carta) o di non contrastare dovutamente i traffici di merci illegali;

***Formazione continua***, in gran parte concomitante alla stessa effettuazione dei controlli (al momento nessuno a livello di UE è in possesso di tutte le informazioni necessarie per valutare la “perfetta” conduzione di un processo di “dovuta diligenza”).



## NEL MONDO.....

**Lacey Act (USA):** gli USA sono stati il primo paese ad introdurre una legislazione per contrastare il commercio illegale del legno

**Illegal Logging Prohibition Regulation Amendment 2012 e 2013 (Australia):** legislazione molto simile all'EUTR

**Svizzera:** in itinere un provvedimento legislativo specifico sulla due diligence del legno che ricalca l'EUTR.

**Nuova Zelanda:** già operativo un sistema di due diligence

## NEL MONDO .....

### NGOs

*Focus* sugli standard per sottoporre "***substantiated concerns***" (art.10) , e ***Buone prassi*** in collaborazione con chi si occupa di *enforcement* nei paesi produttori.

**Filiere** (es. *Brasile, Camerun, Repubblica Dem.Congo, Cina, Russia*):  
*focus* sull'origine dei prodotti di legno.

***Catena di approvvigionamento. Contesto legale interno al paese.  
Documentazione appropriata della compliance, analisi del rischio e  
mitigazione credibile del rischio nel contesto nazionale.***



# I controlli EUTR in ITALIA

**15 GIUGNO 2015: AVVIO DELLA 1^ CAMPAGNA DI CONTROLLI**

## **MODALITA'**

Creazione di un apposito **Gruppo di lavoro** all'interno del CFS, di consultazione e supporto alle attività di controllo EUTR.

Il GdL ha svolto altresì compiti di facilitatore per l'avvio della campagna di controlli, promuovendo azioni di sensibilizzazione alla normativa da attuare tra i propri controllori, con **Diramazioni operative interne** ed un **apposita riunione di “pre-avvio”** con gli Uffici territoriali CITES (SCT).

# I controlli EUTR in ITALIA

**15 GIUGNO 2015: AVVIO DELLA 1^ CAMPAGNA DI CONTROLLI**

## MODALITA'

Scelta del campione sulla base dell'analisi del rischio da parte dell'Autorità competente EUTR (**oltre 20 ditte**) anche sulla base dei dati delle importazioni fornite dall'Agenzia delle dogane. *Volume d'affari e Paese di origine tra i parametri utilizzati nell'analisi del rischio.*

I controlli sono stati ripartiti su base territoriale e sono stati effettuati dai SERVIZI CITES TERRITORIALI del CFS, in qualità di autorità di controllo per EUTR e FLEGT.

Verifica della documentazione di cui all'art.6 dell'EUTR, nonché i registri di cui all'art.5 del Reg. (UE) 607/2012.



# I controlli EUTR in ITALIA

**15 GIUGNO 2015: AVVIO DELLA 1^ CAMPAGNA DI CONTROLLI**

## **MODALITA'**

Il GdL ha analizzato la documentazione fornita dagli operatori controllati ai responsabili del controllo, supportando questi ultimi nella valutazione finale, al fine di garantire quanto più possibile l'uniformità di applicazione della normativa.

Possiamo dire che da questa 1^ campagna di controlli sono emerse carenze in particolare sulla **valutazione del rischio** (assente nella maggior parte dei casi oggetto dei controlli) e sulla **registrazione** dei vari passaggi previsti dalla applicazione della Dovuta Diligenza (assenti nella maggior parte dei casi oggetto dei controlli).

# I controlli EUTR in ITALIA

## Luglio 2015:

**avvio della verifica del CFS al consorzio Conlegno, riconosciuto quale Organismo di controllo dalla Commissione europea**

*L'Italia, tra i primi Stati membri insieme alla Danimarca, ha anche avviato, mediante il CFS, le attività di verifica sugli Organismi di controllo previste dal regolamento (UE) 995/2010 art.8, par.4 e dal regolamento (UE) 607/2012, art.6 , nonché dalla normativa nazionale di recepimento.*





**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**